

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE DEL VIADOTTO POLCEVERA DELL'AUTOSTRADA A10

LINEE GUIDA SUI SUBAFFIDAMENTI

RELATIVAMENTE AL CONTRATTO PER LA DEMOLIZIONE, RIMOZIONE, SMALTIMENTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA O IN ALTRO SITO DEI MATERIALI DI RISULTA DEL VIADOTTO POLCEVERA IN GENOVA, NONCHE' PER LA PROGETTAZIONE, LA RICOSTRUZIONE ED IL RIPRISTINO STRUTTURALE E FUNZIONALE DELL'INFRASTRUTTURA E DEL CONNESSO SISTEMA VIARIO

§ 1. Premessa

Con contratto d'appalto stipulato in data 18 gennaio 2019 (di seguito il "Contratto Unico") il Commissario Straordinario per la Ricostruzione del Viadotto Polcevera dell'Autostrada A10 (di seguito il "Committente") ha affidato al R.T.I. costituito fra le imprese F.lli Omini S.p.A., Fagioli S.p.A., IPE Progetti S.r.l., Ireos S.p.A. (di seguito i "Demolitori") ed a Pergenova S.C.p.A. (di seguito il "Costruttore") la demolizione, rimozione, smaltimento e conferimento in discarica o in altro sito dei materiali di risulta del Viadotto Polcevera in Genova, nonché la progettazione, la ricostruzione ed il ripristino strutturale e funzionale dell'infrastruttura e del connesso sistema viario (di seguito, complessivamente, "i Lavori").

Al fine di agevolare la puntuale esecuzione del Contratto Unico il Committente ha predisposto le presenti linee guida, nella prospettiva di garantire un efficace svolgimento dell'iter di comunicazione dei subaffidamenti e di autorizzazione dei subcontratti, ove ne sussistano i presupposti.

In tale prospettiva i Demolitori ed il Costruttore si impegnano ad osservarne puntualmente il contenuto.

§ 2. I Subaffidamenti nel Contratto Unico

Nel Contratto Unico è prevista la possibilità per i Demolitori ed il Costruttore di subaffidare a soggetti terzi parte delle attività oggetto dell'appalto, secondo le modalità definite, in particolare, dagli articoli 14-Parte II e 14-Parte III.

Ai fini del Contratto Unico è definito "Subaffidamento" l'affidamento, in senso ampio, di parte delle attività appaltate a soggetti terzi.

Per quanto riguarda più specificamente il Costruttore, non sono tuttavia qualificati come "Subaffidamenti" le attività affidate al Progettista Indicato (Italferr S.p.A.) ed i lavori affidati dal Costruttore direttamente ai propri soci nonché alle società appartenenti ai rispettivi gruppi, purché in possesso delle necessarie qualifiche.

§ 3. Subappalti e cottimi

Con le presenti Linee Guida il Committente intende chiarire che nell'ambito dei Subaffidamenti si configurano più in particolare come "Subappalti":

- il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte dei lavori oggetto del contratto di appalto;
- qualsiasi contratto avente ad oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

Le seguenti categorie di forniture o servizi non si configurano invece come Subappalti:

- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- c) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

E' inoltre definito "Cottimo" l'affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei lavori affidati al cottimista e non all'importo del contratto (che può risultare inferiore per effetto dell'eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, di apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell'appaltatore).

Ai fini dell'interpretazione delle presenti Linee Guida e delle definizioni in essa contenute la Committente potrà fare riferimento alla Direttiva 2014/24/UE, ai criteri ermeneutici stabiliti dalla giurisprudenza eurounitaria e nazionale, nonché alle decisioni ed alle Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

§ 4. Documentazione relativa ai subaffidamenti ed ai subappalti.

La Committente ha predisposto esempi di dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR n. 445/2000, che i Demolitori ed il Costruttore potranno utilizzare quale riferimento per le dichiarazioni che dovranno essere rese dai Subaffidatari.

Per tutti i Subaffidamenti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, i Demolitori ed il Costruttore sono tenuti ad inoltrare a mezzo PEC al Committente ed alla società incaricata del Project

Management, RINA Consulting S.p.A. (con un anticipo pari ad almeno **10 giorni** rispetto all'inizio delle attività) la documentazione qui di seguito elencata.

a. In caso subaffidamenti a società:

- Copia del subcontratto (con indicazione del relativo corrispettivo, ancorché stimato)
- Dichiarazione/i di possesso dei requisiti generali ai sensi dell'art. 80 DLgs. n. 50/2016;
- Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della certificazione rilasciata dalla CCIAA, che includa anche i membri del Collegio Sindacale, dell'Organismo di Vigilanza e dei soggetti cessati dalla carica entro l'anno, come definiti dall'art. 80 Dlgs. n. 50/2016;
- Visura camerale
- Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso della capacità economico-finanziaria e tecnica (e relativi allegati ove presenti/richiesti, ivi incluse le attestazioni SOA, se applicabili);
- DURC in corso di validità;
- Protocollo d'intesa tra Commissario Straordinario e Prefettura di Genova, firmato per adesione dal subcontraente;
- Dichiarazioni sostitutive ai fini antimafia;
- Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 7 dell'art. 3 L. n. 136/2010

b. In caso di subaffidamenti a lavoratori autonomi/liberi professionisti:

- Comunicazione del nome del subaffidatario (con indicazione del relativo corrispettivo, ancorché stimato);
- Importo del contratto;
- Descrizione dell'oggetto delle prestazioni;
- Dichiarazione di possesso dei requisiti generali ai sensi dell'art. 80 DLgs. n. 50/2016;
- Dichiarazioni sostitutive ai fini antimafia;
- Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 7 dell'art. 3 L. n. 136/2010

Fermi restando gli obblighi contrattualmente assunti, i Demolitori ed i Costruttori sono obbligati a comunicare alla Committente le modifiche delle informazioni trasmesse alla Committente relativamente ai subaffidamenti, compresi subappalti e cottimi.

In particolare, qualora le variazioni attengano l'oggetto o il corrispettivo di un subappalto o di un cottimo, i Demolitori ed i Costruttori dovranno richiedere un'integrazione dell'autorizzazione già rilasciata ovvero richiedere una nuova autorizzazione, trasmettendo alla Committente la documentazione informativa debitamente aggiornata.

Sono espressamente fatte salve le prescrizioni e gli obblighi derivanti dall'attuazione del Protocollo di Intesa sottoscritto in data 17/01/2019 dal Commissario Straordinario e dalla Prefettura di Genova, con particolare e non esclusivo riguardo all'inserimento dei dati relativi ai subaffidamenti nella Banca Dati degli esecutori all'uopo costituita.

§ 5. Iter autorizzativo

In caso di subappalto o cottimo, come definiti ai sensi del precedente § 3, i Demolitori ed i Costruttori dovranno richiedere alla Committente l'autorizzazione all'esecuzione delle prestazioni, unitamente alla trasmissione della documentazione di cui al precedente § 4.

L'autorizzazione sarà rilasciata all'esito dell'accertamento da parte della Committente, anche tramite l'ausilio di soggetti terzi a ciò incaricati (quale la società RINA Consulting S.p.A.) e delle amministrazioni competenti, della sussistenza dei requisiti generali e di capacità tecnica ed economica in capo al subappaltatore/cottimista.

I Demolitori ed il Costruttore sono tenuti a fornire con la massima tempestività e, comunque, entro i termini indicati, ogni documentazione richiesta dalla Committente o dai suoi ausiliari ai fini dell'espletamento dell'istruttoria, pena la mancata prosecuzione di quest'ultima ai fini dell'autorizzazione.

Nelle more del completamento delle verifiche in sede istruttoria ed in considerazione delle tempistiche di esecuzione delle prestazioni, la Committente potrà rilasciare l'autorizzazione in via d'urgenza.

L'autorizzazione, sia essa in via d'urgenza o meno, è comunque rilasciata con riserva dell'esito di tutte le verifiche sul possesso dei requisiti ritenute occorrenti.

In caso di accertata carenza dei requisiti ovvero in caso di loro sopravvenuta carenza in capo al subaffidatario, l'autorizzazione sarà negata o, se già rilasciata, sarà revocata.

Restano comunque fermi gli obblighi assunti dai Demolitori e dal Costruttore con la sottoscrizione del Contratto Unico in caso di accertata carenza dei requisiti del subaffidatario (compresi i subappaltatori ed i cottimisti) quali, a titolo esemplificativo, l'obbligo della sua tempestiva sostituzione.